

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale di Ingegnerie Toscane

SOMMARIO

SOMMARIO	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Scopo del Regolamento	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 bis – Principi di comportamento	5
Art. 3 – Fonti di disciplina e struttura organizzativa	6
Art. 3 Bis - Acquisti di Gruppo	6
Art. 4 - Principi generali del Regolamento	7
Art. 5 - Qualificazione degli operatori economici	7
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	7
Art. 6 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici	8
Art. 7 – Affidamento diretto	8
Art. 8 - Acquisti per beni di largo consumo	10
Art. 9 - Incarichi professionali	10
Art. 9 Bis - Incarichi fiduciari	11
Art. 10 - Procedimento di Appalto - Commissione, sedute, comunicazioni	11
Art. 11 - Scelta Procedura e individuazione del Responsabile del Progetto	12
Art. 12 - Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso	12
Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	13
Art. 13 Bis - Offerte anomale	13
Art. 14 - Pubblicità - Appalti ordinari	14
Art. 15 - Pubblicità - Sistema di Qualificazione	14

Art. 16 - Sistema di Qualificazione.....	14
Art. 17 - Albo Fornitori.....	15
Art. 18 - Valutazione Fornitori	16
TITOLO IV - IL CONTRATTO D'APPALTO	16
Art. 19 - Contratto.....	16
Art. 20 - Capitolato Speciale d'Appalto	16
Art. 21 - Durata	16
Art. 22 - Cauzione provvisoria e definitiva	17
Art. 23 – Assicurazioni	18
Art. 24 - Penali	19
Art. 25 - Forma e contenuto del contratto.....	19
Art. 26 - Definizione delle controversie	20
Art. 27 - Efficacia del contratto e responsabilità.....	20
Art. 28 - Norme Finali.....	20
Art. 29 - Entrata in vigore	21
ALLEGATO "A"	22
ALLEGATO "B"	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo del Regolamento

1. Ingegnerie Toscane S.r.l., di seguito denominata "Società", è una Impresa comune ai sensi dell'art. 142, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (recante il nuovo **Codice**, nel seguito richiamato come "**Codice**") che svolge servizi ed attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale per conto delle aziende socie e delle altre appartenenti al Gruppo Acea S.p.A. Per tale qualità essa opera prevalentemente nei c.d. "Settori Speciali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 del **Codice**.

2. Con riferimento ai contratti di appalto strumentali dal punto di vista funzionale all'attività di cui all'art. 148 del **Codice**, la Società:

- deve applicare, per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina del **Codice** nella parte applicabile alle imprese pubbliche operanti nei settori speciali e per attività direttamente connesse alla gestione del SII;
- può applicare, per appalti sotto tale soglia, un proprio Regolamento, disciplinante le procedure di affidamento e le modalità di contrattazione degli appalti lavori o di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del **Codice**.

3. Gli appalti c.d. "estranei" di lavori, servizi e forniture (cioè non ricompresi nell'ambito applicativo sancito dall'art. 148 del **Codice** ed elencati nel documento "ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE" allegato al Regolamento dell'Albo Fornitori di Ingegnerie Toscane S.r.l.) non sono disciplinati dal **Codice**: per tali appalti si procederà pertanto attraverso la definizione di una idonea procedura interna.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua una disciplina omogenea per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Tali procedimenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- (a) Appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, di importo pari o superiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali trova applicazione il **Codice**: Ingegnerie Toscane s.r.l. si conforma al presente Regolamento per quanto non espressamente disciplinato nel **Codice**;
- (b) Appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, di importo inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali trova applicazione il presente Regolamento e, per quanto non ivi disciplinato, le disposizioni del **Codice** ove applicabili;
- (c) Appalti diversi da quelli sub A e B (c.d. appalti estranei), di qualsiasi importo, in relazione ai quali trova applicazione

la procedura interna adottata da Ingegnerie Toscane S.r.l..

2. In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, resta salva la facoltà della Società di affidare direttamente l'erogazione di servizi, forniture e lavori (anche se non attinenti ai propri scopi istituzionali) a società collegate ai sensi dell'art. 142 del **Codice**.

3. Per fabbisogni comuni, nel caso in cui gli enti aggiudicatori collegati/Soci provvedessero ad effettuare procedure di affidamento per prestazioni di interesse di Ingegnerie Toscane S.r.l., sarà facoltà di Ingegnerie Toscane S.r.l. di contrattualizzare direttamente la prestazione sulla base della trattativa eseguita dalla Stazione Appaltante/Committente agli stessi prezzi patti e condizioni. Resta inteso che in presenza delle seguenti ipotesi la garanzia del procedimento sarà assolta dalla Struttura competente che ha eseguito la procedura selettiva.

4. Il presente Regolamento sarà utilizzato anche in riferimento agli appalti ed ai conseguenti contratti stipulati in veste di ente aggiudicatore di Società Collegate e/o Controllate.

5. Qualora la Società non sia normativamente vincolata da regole specifiche in fatto di pubblicità e procedure, questa osserverà criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica dello specifico intervento, siano comunque improntati a garantire i principi di settore dei servizi pubblici.

Art. 2 bis – Principi di comportamento

1. Il presente regolamento assicura che l'affidamento di servizi, forniture e lavori avvenga in tempi contenuti e con modalità semplificate, in relazione all'importo di spesa. La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, fermi restando gli obblighi di legge.

2. Il personale di Ingegnerie Toscane S.r.l., a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione delle attività di affidamento, stipulazione di appalti di lavori, servizi e forniture di cui alla presente procedura, deve garantire la qualità delle prestazioni richieste e deve assicurare il rispetto dei principi previsti dal **Codice**;

3. Inoltre, in applicazione dei suddetti principi si precisa che:

- nella fase di selezione del contraente non sono consentite discriminazioni basate su elementi di localizzazione territoriale che non siano fondate su ragioni tecniche e che non siano giustificate da effettive esigenze di efficienza e di buon andamento delle attività di Ingegnerie Toscane S.r.l.;
- il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere modificato al fine di escludere l'appalto dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice;
- gli appalti di lavori, forniture o servizi non possono essere frazionati al fine specifico di escluderli dall'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino;

- occorre garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;
- il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti di appalto disposti da Ingegnerie Toscane S.r.l. garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 3 – Fonti di disciplina e struttura organizzativa

1. Il presente Regolamento è integrato dai seguenti Allegati, che costituiscono istruzioni operative (come tali, specificano il contenuto del presente Regolamento, senza efficacia novativa dello stesso):

- REGOLAMENTO COMMISSIONE DI GARA (**Allegato A**);
- NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI E MODALITA' DI INTERPELLO (**Allegato B**);

2. La U.O. Affari Generali è competente in materia di procedure di selezione del Fornitore e di redazione dei conseguenti contratti/ordini, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. Restano riservate alle Strutture competenti per materia le seguenti attività:

- a) l'istruttoria degli affidamenti degli incarichi fiduciari, di cui all'art. 9 Bis del presente Regolamento, la cui adozione è di competenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato e quanto espressamente previsto come deroga nelle procedure interne;
- b) il conferimento del mandato ad avvocati per l'assistenza in giudizio di Ingegnerie Toscane S.r.l., di competenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato o di loro Procuratore;
- c) la stipulazione di contratti non soggetti per materia al rispetto delle regole di evidenza pubblica stabilite dal **Codice**, tra i quali, a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, protocolli d'intesa, accordi di programma, contratti conto terzi, vendita di forniture e servizi, concessioni, affitti, contratti infragruppo, contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, o ad operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale.

4. Per le attività di cui al comma 3 la U.O. Affari Generali provvederà alla mera registrazione del contratto nel sistema aziendale.

Art. 3 Bis - Acquisti di Gruppo

1. Ingegnerie Toscane S.r.l. partecipa ai processi di efficientamento ed ottimizzazione del sistema degli acquisti, attuati congiuntamente alle altre Società soggette ad influenza dominante, diretta o indiretta, di Acea S.p.A.. A tal fine Ingegnerie Toscane S.r.l. può ricorrere alle predette Società, qualora siano queste ultime ad assumere funzione di centrale di committenza.

2. Le determinazioni in merito al ruolo di centrale di committenza, di volta in volta assunto da una delle Società di cui al comma precedente, saranno direttamente concordate tra le Società interessate, anche tramite comunicazione scritta dei Responsabili di progetto.

3. In caso di applicazione del presente articolo, la Società designata svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante, in nome proprio, per conto delle altre Società committenti interessate, in base al mandato senza rappresentanza. Salvo diversa regolamentazione introdotta nella specifica procedura, i rapporti contrattuali potranno essere disciplinati direttamente tra il o i Fornitore/i prescelto/i e la Committente interessata.

4. È condizione necessaria per l'applicazione del presente articolo che le Società interessate alla sua applicazione abbiano adottato un Regolamento coerente con i principi del presente Regolamento.

Art. 4 - Principi generali del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue il fine di orientare l'attività contrattuale della Società secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza, qualità dei servizi, nel rispetto dei principi generali previsti dal **Codice**.

2. L'attività negoziale di Ingegnerie Toscane S.r.l. persegue i seguenti obiettivi:

- a. realizzazione della massima economicità ed efficienza;
- b. osservanza della obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- c. garanzia di conformità e qualità dei beni-servizi-lavori in affidamento.

Art. 5 - Qualificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere:

- a. i requisiti generali ex artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del **Codice**;
- b. gli ulteriori requisiti, inerenti l'idoneità professionale e la capacità economico finanziaria e tecnico professionale, necessari per l'esecuzione dell'appalto, conformemente a quanto disposto all'art.168 del Codice.

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 6 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici partecipanti ad una procedura di affidamento di appalto di lavori, servizi, forniture, saranno in caso di:

- procedure aperte o ristrette precedute da pubblicazione di bando (senza riferimento ad un Sistema di Qualificazione): quelli che abbiano fatto domanda di partecipazione o abbiano presentato offerta in risposta al bando pubblico;
- procedure ristrette o negoziate con riferimento ad un Sistema di Qualificazione: quelli iscritti al Sistema di Qualificazione e invitati alla procedura (dopo una selezione, ove prevista), ai sensi dell'art. 168, comma 6 del **Codice**;
- ogni altra procedura selettiva: gli operatori iscritti al Sistema di Qualificazione di riferimento (se esistente e valevole anche per procedimenti di importo inferiore alla soglia comunitaria) oppure gli operatori iscritti nell'Albo Fornitori di riferimento (se esistente in luogo del Sistema di Qualificazione);
- affidamento diretto: l'operatore individuato come destinatario di affidamento diretto.

2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, Ingegnerie Toscane S.r.l. utilizza quale ordinaria tipologia di individuazione del contraente la Procedura selettiva mediante interpello di più Operatori Economici rientranti nel Sistema di Qualificazione disciplinato ai sensi dell'art. 168 del **Codice**, o nell'Albo Fornitori aziendale. Il numero degli Operatori Economici interpellabili in funzione dei relativi scaglioni di importi è indicato nell'Allegato B al presente Regolamento.

3. Le modalità di selezione degli Operatori Economici destinatari di invito sono stabilite dall'articolo 15 "Albo Fornitori" del presente Regolamento.

4. Per appalti di importo sopra soglia comunitaria, e strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, si provvederà con procedura su Sistema di Qualificazione: ove quest'ultimo non sia istituito, si procederà ai sensi del Codice. Laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione o Albi per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, e strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, si provvederà con procedura negoziata, selezionando gli Operatori Economici da invitare tramite Sistemi di Qualificazione o Albi dei soci o effettuando consultazioni informali del mercato.

5. Resta salva la facoltà di pubblicare un bando di gara per tutti quegli appalti per i quali, indipendentemente dal loro valore, si ritenga opportuno ricorrere al mercato.

Art. 7 – Affidamento diretto

1. Il ricorso all'affidamento diretto è consentito per importi inferiori a 500,00 euro IVA esclusa su semplice richiesta del Responsabile di Struttura autorizzata dal Responsabile del Progetto nei limiti delle deleghe assegnate.

2. Per appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice** di importo almeno pari a 500,00 euro IVA esclusa, l'affidamento diretto è ammesso solo se il Responsabile della Struttura richiedente, nella relazione giustificativa allegata alla richiesta di acquisto, dà evidenza, motivando opportunamente, della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) importo inferiore a 150.000,00 euro per i lavori e 50.000 euro per forniture e servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, comunque nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'allegato B.2; in caso di deroga al criterio di rotazione bisogna motivare adeguatamente la necessità di ricorrere a quel particolare Fornitore; in caso di contratti quadro di forniture e servizi pluriennali, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, la soglia di 50.000,00 euro è incrementata per il numero di anni di durata del contratto, fino a un massimo di 3 anni e 150.000,00 euro;
- b) concorrenza assente per motivi tecnici o artistici ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- c) nel caso di appalti di forniture, per consegne complementari a quelle effettuate dal Fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di Fornitore obbligherebbe ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate o maggiori costi;
- d) acquisti di opportunità, quando è possibile, approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato, o presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;
- e) lavori o servizi complementari compresi in un appalto già aggiudicato, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 158, comma 2, lettera f) del **Codice**;
- f) affidamento destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
- g) situazioni di emergenza e motivi di sicurezza.

3. Per tutti gli appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, a prescindere dall'importo, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo Fornitori.

4. Per appalti estranei di importo almeno pari a 500,00 euro IVA esclusa, il Responsabile della Struttura richiedente alleggerà alla richiesta di acquisto la relazione giustificativa nella quale evidenzia l'opportunità e convenienza

dell'affidamento. In caso di appalti estranei di servizi di importo almeno pari a euro 5.000,00 per anno solare affidati allo stesso fornitore, questo deve risultare iscritto all'Albo Fornitori. In caso, invece, di appalti estranei di forniture oppure di acquisti fatti tramite cataloghi online o tramite convenzioni/acquisti di gruppo per società del gruppo Acea o facenti parte di associazioni di categoria nonché qualora il Fornitore sia una Pubblica Amministrazione o una società che eroga servizi pubblici, l'iscrizione all'Albo Fornitori non è obbligatoria.

5. Sia per appalti estranei che per quelli strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, di qualsiasi importo, eventuali documenti tecnici e l'offerta del Fornitore al quale si propone l'affidamento diretto vengono caricati sul sistema SAP per l'approvazione della richiesta di acquisto.

6. Per gli appalti le cui richieste vengono inserite sul Portale IT Servizi (es. affidamenti servizi di Ingegneria e Architettura) non è necessaria la relazione giustificativa, in quanto il sistema traccia sia tutti i dati riferiti all'affidamento che l'identità del Richiedente, generando inoltre una Determina a contrarre che viene firmata dal Responsabile del Progetto per la fase di Affidamento.

Art. 8 - Acquisti per beni di largo consumo

1. Gli acquisti di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato o in casi di urgenza dove il modico quantitativo e valore degli stessi rende non competitiva l'adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, la struttura organizzativa interessata potrà provvedere direttamente all'acquisto presso gli esercenti entro un massimo di € 500,00 giornalieri per singola fornitura e compatibilmente con il Regolamento dei rimborsi e delle spese di rappresentanza.

Art. 9 - Incarichi professionali

1. Gli affidamenti di prestazioni professionali sotto soglia comunitaria finalizzati alla resa di consulenze aziendali, informatiche e per la formazione professionale, saranno ammessi, di regola, quando all'interno dell'organizzazione è già stato verificato dal richiedente che non è disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora, per particolari situazioni, si rendesse necessario ottenere pareri di conferma o supporto per specifiche conoscenze ed esperienze in materia o rilevanza/novità della questione.

2. In merito agli incarichi tecnico ingegneristici la società potrà ricorrere a mere attività strumentali di supporto all'attività professionale espletata dai professionisti interni.

3. Per tutti gli incarichi di cui al comma 2 verrà utilizzata la sezione relativa ai Servizi di Ingegneria e Architettura dell'Albo Fornitori, ai sensi dell'Art. 50 c. 5 del **Codice**.

4. In considerazione dell'organizzazione aziendale, che presuppone procedure flessibili di pianificazione delle commesse, e del rapporto strumentale fra il professionista che sottoscrive gli elaborati finali e il Fornitore (rapporto che presuppone una piena fiducia nelle capacità tecniche necessarie allo svolgimento dell'incarico assegnato e tali da consentire un'assunzione consapevole delle responsabilità civili penali da parte del professionista sottoscrittore degli

elaborati), in casi particolari e adeguatamente motivati sarà possibile derogare dal criterio di rotazione previsto nell'Allegato **B.2**.

Art. 9 Bis - Incarichi fiduciari

1. Il presente articolo si applica agli affidamenti di incarichi professionali altamente specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale (ordinistica), ed aventi carattere essenzialmente personale e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili da Ingegnerie Toscane S.r.l. e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista.

2. Ingegnerie Toscane S.r.l. ricorre agli incarichi fiduciari se necessario per sopperire a deficit di competenze interne all'Azienda, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico dal punto di vista del business o della *compliance* normativa (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda).

3. Gli incarichi di cui al presente articolo saranno affidati direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nei limiti delle competenze proprie) o dall'Amministratore Delegato, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del curriculum del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

4. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi ad avvocati per l'assistenza in giudizio di Ingegnerie Toscane S.r.l..

Art. 10 - Procedimento di Appalto - Commissione, sedute, comunicazioni

1. In tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica il Responsabile del Progetto per la fase di Affidamento nomina un Seggio di Gara ed eventualmente anche una Commissione Tecnica (eventualmente composti anche con personale dei Soci) per la Valutazione delle Offerte secondo quanto previsto nell'Allegato A; per la valutazione delle offerte tecniche il Seggio di Gara/Commissione Tecnica procederà in seduta riservata.

2. Il Seggio di Gara esemplificativamente procede:

- a verificare che le offerte siano pervenute nei termini stabiliti;
- ad accertare l'integrità e completezza formale della documentazione amministrativa pervenuta;
- a verificare l'ammissibilità o meno degli Operatori Economici partecipanti, attraverso la valutazione documentale prevista dalla lettera d'invito o dal bando di gara;
- in caso di criterio del minor prezzo, all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e alla valutazione delle stesse, nonché all'analisi delle giustificazioni prodotte dagli Operatori Economici partecipanti qualora venga avviata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta o la valutazione della congruità del prezzo;

La Commissione Tecnica invece procede, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- alla ricognizione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche e alla valutazione delle stesse con conseguente assegnazione del punteggio;
- all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e alla valutazione delle stesse con conseguente assegnazione del punteggio;
- se richiesto dal RUP o dal responsabile del Procedimento, all'analisi delle giustificazioni prodotte dagli Operatori Economici partecipanti qualora venga avviata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta o la valutazione della congruità del prezzo.

Al termine delle operazioni di gara, il segretario verbalizzante o uno dei membri del Seggio di Gara/Commissione Tecnica con funzione di segretario redigerà i verbali di gara che saranno trasmessi al Responsabile Affari Generali per la determina di aggiudicazione definitiva e la comunicazione dell'esito della gara ai partecipanti.

3. Per appalti inferiori alle soglie comunitarie (o comunque esclusi dall'applicazione del comma 1), ove non abbiano luogo sedute di gara, sarà redatta una scheda riepilogativa firmata dal Responsabile Affari Generali e da due testimoni scelti tra il personale della Società.

Art. 11 - Scelta Procedura e individuazione del Responsabile del Progetto

1. L'Amministratore Delegato riveste il ruolo di Responsabile del Progetto in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato può individuare un Responsabile del procedimento per (i) una o più tra le fasi di progettazione ed esecuzione; (ii) la procedura di scelta dell'appaltatore ('fase di affidamento'). È ammessa la nomina dello stesso soggetto come responsabile sia per una o più delle fasi sub (i), sia per la fase sub (ii). Al Responsabile del procedimento saranno delegate le funzioni indicate nell'atto di nomina, tra quelle individuate nell'Allegato I.2 al **Codice**.

2. Il Resta di competenza del responsabile del Progetto decidere la procedura competitiva da seguire in conformità del presente Regolamento e delle normative vigenti in materia. Il Responsabile del Progetto (o il Responsabile del procedimento) in fase di Affidamento adotta gli atti procedurali, salva la competenza del Soggetto titolare dei poteri di rappresentanza secondo il sistema aziendale di deleghe e procure.

Art. 12 - Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso

1. Per gli appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, di importo superiore alla soglia comunitaria, l'adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarà disposta solamente se ricorrono le condizioni previste dall'art. 108 c. 3 del **Codice**.

2. Gli appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono aggiudicati di regola (salvo situazioni specifiche) mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso.

Il prezzo più basso potrà essere espresso mediante:

- a. ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- b. offerta a prezzi unitari;
- c. ribasso sull'importo posto a base di gara.

Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando sia imposto dalla normativa, ovvero per scelta della Società sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Il Responsabile della Struttura richiedente, nel Capitolato Speciale di Appalto o nelle Relazioni Tecniche, stabilisce gli elementi/parametri di valutazione dell'offerta a cui si deve attenere la Commissione Tecnica.

3. L'identificazione delle varie componenti di valutazione dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. A titolo esemplificativo, gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese e ai tempi di consegna e lavorazione.

4. Qualora la natura dell'affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta potranno essere presi in considerazione anche elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, la Società, compatibilmente con la natura del contratto, terrà conto di misure per l'inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.

Art. 13 Bis - Offerte anomale

1. Sia nelle procedure con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso che in quelle con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relative ad appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, si procederà alla individuazione della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 110

del **Codice**.

2. Per gli appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, di importo inferiore alla soglia comunitaria:

- quando il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, si procede ad esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54 del **Codice** e dell'Allegato II.2 al **Codice**;
- quando il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

3. Per tutti gli appalti, sia estranei che strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, Ingegnerie Toscane S.r.l. si riserva di effettuare la verifica di congruità su qualsiasi altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

4. terminate le operazioni di verifica dell'anomalia dell'offerta, il Segretario verbalizzante o uno dei membri del Seggio di Gara/Commissione Tecnica con funzione di segretario redigerà opportuno verbale di gara che sarà trasmesso al Responsabile Affari Generali per la determina di aggiudicazione definitiva e la comunicazione dell'esito della gara ai partecipanti.

Art. 14 - Pubblicità - Appalti ordinari

1. Per appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, qualora la Società non si avvalga di propri Albi Fornitori o di Sistemi di Qualificazione ma intenda ricorrere al mercato, si provvederà a forme di pubblicazione coerenti con la disciplina del **Codice**.

Art. 15 - Pubblicità - Sistema di Qualificazione

1. Il Sistema di Qualificazione sarà pubblicato per ogni tipologia di appalto (di lavori, di servizio e di fornitura) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 162 del **Codice** e disciplinato dall'apposito Regolamento dei Sistemi di Qualificazione.

TITOLO III - GESTIONE FORNITORI

Art. 16 - Sistema di Qualificazione

1. La Società può ricorrere, per i propri affidamenti di lavori, servizi e forniture, a Sistemi pubblici di Qualificazione, istituiti ai sensi degli artt. 141, comma 4, lett. A e 168, del **Codice**.

2. I Sistemi di Qualificazione potranno essere suddivisi in categorie in base al tipo di appalto per il quale la qualificazione è valida (lavori, beni, servizi) e per fasce di importo, anche inferiori alle soglie comunitarie; ciascuna categoria potrà essere relativa ad uno o più gruppi merce; tale strumento permetterà di dotarsi di un parco di operatori economici di provata affidabilità preventivamente e specificamente qualificati riducendo altresì i tempi delle procedure di affidamento.

3. Ciascun Sistema sarà appositamente regolamentato, tramite il "Regolamento dei Sistemi di Qualificazione", ove saranno indicati:

- i requisiti generali e speciali che i Fornitori dovranno possedere per essere iscritti ed essere invitati a procedura ristretta o negoziata o a diversa procedura selettiva;
- in base agli importi da aggiudicare, il numero delle imprese da invitare. Si precisa che il numero delle imprese da invitare ad una Procedura Selettiva coincide con quello previsto al successivo art. 17 per l'Albo Fornitori;
- meccanismi di esclusione o penalizzazione in caso di inadempimenti delle imprese nelle fasi di qualificazione, aggiudicazione ed esecuzione.

4. L'istituzione di un Sistema di Qualificazione non è vincolante per l'adozione della procedura di scelta del Fornitore: su indicazione del Responsabile della Struttura Richiedente, il Responsabile del Progetto potrà infatti ricorrere alle altre procedure previste dal Regolamento, senza che per questo gli Operatori Economici qualificati ed iscritti nel Sistema di Qualificazione abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di qualsiasi natura.

Art. 17 - Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori è istituito per categorie d'acquisto esclusivamente per fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie; l'Albo non comprenderà quelle categorie per le quali siano presenti Sistemi di Qualificazione di cui al precedente articolo 16, istituiti anche con riferimento a fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie.

2. Gli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure selettive di cui all'art. 50, comma 5 del **Codice**.

3. L'Albo Fornitori prevede diverse categorie d'acquisto, ognuna delle quali può fare riferimento a una o più sottocategorie omogenee in base alla tipologia di attività espletate o prodotti forniti. Le categorie sono relative sia agli appalti estranei che agli appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**.

4. Per le modalità di iscrizione e la descrizione dei requisiti di accesso, si rimanda all'apposito Regolamento disponibile sul sito istituzionale della Società.

5. In relazione ad ogni singola procedura relativa ad appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice**, i Fornitori da invitare saranno individuati secondo una delle modalità alternative riportate nell'Allegato **B**.

6. L'elenco degli Operatori Economici da invitare a ogni singola Procedura Selettiva, è approvato dal Responsabile del Progetto, qualora non sia fornito in automatico dall'applicazione del criterio di rotazione come definito all'Allegato **B.2** del presente Regolamento.

Art. 18 - Valutazione Fornitori

1. I Fornitori iscritti all'Albo che eseguono prestazioni di lavori, servizi o forniture sono valutati dalla Società contestualmente alla validazione della prestazione resa. Le valutazioni vengono effettuate e registrate sul portale IT Servizi utilizzato per la gestione dell'Albo Fornitori.

2. In base a quanto previsto nel Regolamento dell'Albo Fornitori, la valutazione in itinere prevede un punteggio minimo in base ai parametri di cui al suddetto Regolamento.

3. In relazione alle valutazioni espresse, si procederà all'aggiornamento del punteggio dei Fornitori. I Fornitori con punteggio inferiore al minimo previsto dal Regolamento dell'Albo Fornitori saranno sospesi dall'Albo; ai Fornitori destinatari di sospensione sarà data relativa comunicazione tramite il portale IT Servizi utilizzato per la gestione dell'Albo Fornitori.

TITOLO IV - IL CONTRATTO D'APPALTO

Art. 19 - Contratto

1. Il contratto è predisposto secondo i contenuti previsti nell'eventuale schema di contratto o nel Capitolato Speciale della specifica procedura di affidamento.

Art. 20 - Capitolato Speciale d'Appalto

1. La predisposizione dei Capitolati Speciali di Appalto deve rispettare le linee guida presenti negli elaborati predisposti e approvati dalla Società. I Capitolati sono predisposti dalla struttura richiedente, preconstituendone il contenuto contrattuale specifico e le condizioni tecniche, economiche ed organizzative specifiche necessarie alla scelta del contraente. Gli stessi sono approvati dal Responsabile della Struttura richiedente prima della procedura di gara o della stipulazione del contratto; ai medesimi fanno capo le responsabilità da essi derivanti.

Art. 21 - Durata

1. I contratti devono avere termini e durata certa. Fatta eccezione per gli appalti estranei, di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. La durata del contratto può altresì essere legata all'esaurimento dell'importo.

2. Sono ammesse, previa istruttoria del Settore Affari Generali, le modifiche del contratto secondo la disciplina del quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9 del **Codice** ovvero le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.

3. I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. È ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

4. I contratti a esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione, contenuta nell'autorizzazione alla stipulazione del contratto.

5. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, il rinnovo dei contratti è ammesso solo per periodi non superiori a quello originario del contratto prorogato.

6. Nei casi di cui all'art. 13 (mancata regolarizzazione entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori) e ai punti 3 (mancata presentazione polizza professionale o RCT), 5 (perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo) e 7 (superamento dell'80% del fatturato annuo tramite incarichi affidati da Ingegnerie Toscane) dell'Art. 14 del Regolamento dell'Albo Fornitori di Ingegnerie Toscane, si procederà alla sospensione dei contratti eventualmente in essere per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione all'Albo Fornitori, come riportato nell'art. 7 del presente Regolamento.

7. Ingegnerie Toscane si riserva di risolvere il contratto laddove sia stato sospeso nei casi previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Albo Fornitori. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'onere da porre a carico del Fornitore sarà determinato anche in relazione all'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le attività oggetto del contratto.

Art. 22 - Cauzione provvisoria e definitiva

1. È di norma dovuta, fatte salve deroghe di legge, una cauzione provvisoria, pari al 1% del valore dell'appalto, in tutte le procedure aventi importo complessivo, riferito a ciascun lotto per le procedure multi-lotto, superiore a € 50.000,00 e sino alla soglia di rilevanza comunitaria.

2. Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è dovuta una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto.

3. È di norma prevista una cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva le Società partecipate e collegate, le imprese comuni costituite dalla Società con altri soggetti aggiudicatori, gli Operatori Economici iscritti alle categorie rientranti tra i servizi di ingegneria e architettura per appalti relativi a tali categorie; la cauzione definitiva inoltre non viene richiesta per tutti gli affidamenti con importo contrattuale inferiore a € 50.000,00. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 50.000,00 e comunque non eccedente € 150.000,00 può essere esclusa la cauzione definitiva se espressamente richiesto e motivato dal Responsabile della Struttura richiedente.

4. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 50.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la garanzia definitiva è pari al 5% del valore dell'appalto.

5. Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è dovuta una garanzia definitiva pari al 10% del valore dell'appalto.

6. Le cauzioni, provvisoria e definitiva, sono costituite ai sensi degli artt. 106 e 117 del **Codice** e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 193/2022, ovvero dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con Ministro dell'economia delle finanze adottato ai sensi dell'art. 117, comma 12 del **Codice**, e potranno essere ridotte ai sensi dell'art. 106 c. 8 del **Codice**.

7. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è effettuato dal Settore Affari Generali previa nulla osta rilasciato in forma scritta dal Responsabile di Esecuzione del Contratto, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

8. In caso di grave inadempimento nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste contrattualmente, il Responsabile di Esecuzione provvede ad informare il Settore Affari Generali affinché attivi la procedura di escussione della cauzione definitiva segnalando l'eventuale necessità di azioni ulteriori di risarcimento del danno.

Art. 23 – Assicurazioni

1. Nel caso in cui la natura dell'appalto lo richieda, i Capitolati d'Appalto o le Relazioni Tecniche dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo Polizze CAR) che garantiscano la Società verso Terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento il Responsabile della Struttura richiedente dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l'esecuzione del lavoro da acquisire. Tali coperture assicurative sono allegare al contratto di appalto.

2. Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.

3. Per gli appalti di servizi e forniture le polizze potranno essere stipulate "ad hoc" per ogni affidamento oppure potranno essere accettate polizze già in essere tra l'aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all'oggetto dell'appalto a cui si riferisce.

Art. 24 - Penali

1. Nei Capitolati Speciali sarà prevista, quando la tipologia dell'appalto lo richieda, l'applicazione di penali all'appaltatore disciplinandone altresì espressamente la modalità di quantificazione e applicazione.

2. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel Capitolato, per errori o omissioni del Fornitore nell'esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata dal Responsabile della Struttura richiedente nella fase di condivisione del Capitolato con il settore Affari Generali.

3. Nel caso di servizi, lavori o fornitura e posa in opera con impiego prevalente di manodopera, l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale fatturato nel mese precedente alla contestazione della penalità. In tale evenienza verranno pertanto ridotte fino all'importo massimo consentito.

4. Qualora il valore delle penali irrogate superasse il 10% dell'importo contrattuale, sarà prevista in sede contrattuale a favore della Società specifica clausola risolutiva espressa, fatta salva la facoltà di richiedere l'ulteriore risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri sostenuti, che dovessero derivare in dipendenza dell'inadempimento stesso.

Art. 25 - Forma e contenuto del contratto

1. La stipulazione del contratto potrà avvenire tramite scrittura privata mediante la sottoscrizione, tramite firma digitale, di contratto tipo, Capitolato Speciale di Appalto, se presente, nonché di tutti gli ulteriori allegati ed elementi che hanno contribuito alla formulazione dell'offerta (ad esempio elenco prezzi, listini, schede tecniche). In caso di contratti che prevedano prestazioni occasionali e non continuative, gestiti tramite ordini sul sistema SAP, non si applica quanto previsto nel presente articolo.

2. Potrà essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza, preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano riportati almeno i seguenti

requisiti: i dati completi del Fornitore, l'oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, la tracciabilità ove richiesta, la durata ed eventuali penali. In ogni caso il contratto si riterrà perfezionato solamente a seguito della restituzione, da parte del Fornitore, del documento firmato digitalmente, anche tramite caricamento online sul sistema SAP.

3. Il contratto deve contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 del **Codice**.

4. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Ingegnerie Toscane S.r.l. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Ingegnerie Toscane S.r.l..

Art. 26 - Definizione delle controversie

1. Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede Legale Ingegnerie Toscane S.r.l., salvo necessità specifiche e motivate.

Art. 27 - Efficacia del contratto e responsabilità

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati dal Responsabile del Progetto.

2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, si dovranno attivare le procedure per la risoluzione d'ufficio del contratto su iniziativa del Responsabile del Progetto e previa segnalazione agli Affari Generali.

3. In caso di inadempimento, salvo il diritto della Società al risarcimento del danno, al contraente può essere riconosciuto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Società.

4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Società, il Responsabile di Esecuzione del Contratto può richiedere che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

Art. 28 - Norme Finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo.

2. Modifiche di carattere meramente operativo, che non incidono sui principi regolatori ovvero degli scaglioni di importo riportati nell'Allegato B al presente Regolamento, possono essere apportate mediante determina

dell'Amministratore Delegato.

3. Le modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria, disposte dalle direttive e dai regolamenti europei, in quanto di diretta applicazione nell'ordinamento giuridico, sono immediatamente recepite.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione e si applica ai procedimenti avviati dopo tale data.

ALLEGATO "A"

Composizione e funzioni della commissione di gara

1. L'espletamento delle attività di affidamento per tipologie di appalti di lavori beni e servizi affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica previste all'art. 10 del presente Regolamento, potranno essere demandate agli uffici acquisti dei Soci che opereranno ai sensi delle rispettive procedure interne. Il Responsabile del Progetto nomina un apposito **Seggio di Gara**. Il Seggio di gara è responsabile dell'effettuazione della valutazione amministrativa e, in caso di criterio del prezzo più basso, anche economica. In caso invece di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Responsabile del Progetto nomina anche una **Commissione Tecnica** che è responsabile della valutazione tecnica ed economica delle Offerte, secondo le modalità stabilite nella documentazione di gara. Le norme di nomina e funzionamento di tale ultima Commissione, sono quelle sotto riportate.

2. Il Seggio di Gara e la Commissione Tecnica operano in modo collegiale, con la presenza di tutti i membri (anche avvalendosi di procedure telematiche che consentano di lavorare a distanza, e che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni). In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, si decide a maggioranza.

3. Sia il Seggio di Gara che la Commissione Tecnica sono composti da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, e con un numero di supplenti preferibilmente pari a quelli effettivi; i membri supplenti non partecipano alle sedute. I componenti della Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento all'affidamento di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.

4. Nel caso in cui, pur avendo scelto quale criterio di individuazione della migliore offerta quello del prezzo più basso, la gara preveda una valutazione anche qualitativa del prodotto offerto in termini di rispondenza con i criteri minimi fissati dal Capitolato e, conseguentemente, di ammissibilità dell'offerta, il Seggio di Gara, dovrà prevedere almeno un membro in possesso di particolari conoscenze specifiche sugli aspetti qualitativi del prodotto offerto, scelto dal Responsabile del Progetto sentito il Responsabile della struttura richiedente l'affidamento.

5. Il Responsabile del Progetto, con il supporto del Seggio di gara o della Commissione Tecnica e, se necessario, del personale della Struttura richiedente l'affidamento, effettua la valutazione di congruità per tutte le offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 13 Bis del presente Regolamento.

6. Il Seggio di Gara o la Commissione Tecnica, per le attività istruttorie o preparatorie, qualora le competenze possedute risultino strumentali al perseguimento di un interesse specifico e garantiscano l'ottenimento dei migliori risultati possibili in termini di efficienza, potrà essere coadiuvata da personale tecnico, ferma restando la competenza esclusiva dei membri del Seggio di Gara o della Commissione Tecnica per le attività di giudizio.

7. Il giorno della seduta di gara il Presidente del Seggio di Gara o della Commissione Tecnica provvederà a

verificare la presenza dei commissari di cui all'atto di nomina. Qualora rilevasse l'assenza di uno dei membri effettivi provvede alla sua sostituzione con il supplente indicato nell'atto di nomina.

8. Individuato il Seggio di Gara o la Commissione Tecnica il Presidente verifica che non sussistano cause di incompatibilità tra i membri della Commissione e l'esercizio delle loro funzioni, ne acquisisce formale dichiarazione e ne dà atto nel verbale di gara.

9. Sono idonei d'ufficio ad essere nominati nel Seggio di Gara i dipendenti che in organigramma risultano essere assegnati al Settore Affari Generali.

ALLEGATO "B"

NUMERO, TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INTERPELLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 50, COMMA 5 DEL CODICE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

B.1 – Numero degli Operatori Economici

- a. per **lavori** di importo inferiore a € 150.000,00 e per **servizi e forniture**, ivi compresi i **servizi di ingegneria e architettura**, di importo annuale inferiore a € 50.000,00 (fino a un massimo di € 150.000,00 in 3 anni) si procederà mediante affidamento diretto al fornitore individuato secondo il criterio indicato al successivo punto B.2 oppure su indicazione debitamente motivata del Responsabile della Struttura richiedente;
- b. per **servizi e forniture**, ivi compresi i **servizi di ingegneria e architettura**, di importo compreso tra € 150.000,00 e la soglia comunitaria per appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del **Codice** si procederà mediante invito di almeno 3 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- c. per **lavori** di importo compreso tra € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 si procederà mediante invito di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- d. per **lavori** di importo compreso tra € 1.000.000,00 e la soglia comunitaria per appalti strumentali dal punto di vista funzionale alle attività di cui all'art. 148 del Codice si procederà mediante invito di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

B.2 – Criterio di rotazione dei Fornitori

Qualora il numero degli Operatori Economici iscritti sia superiore a quello necessario ai sensi del punto B.1) del presente Allegato, con riferimento alla categoria merceologica dell'Albo oggetto dell'affidamento, si provvederà a selezionare gli Operatori Economici da invitare ordinando l'elenco dei Fornitori secondo i seguenti criteri riportati in ordine di priorità:

- 1) importo complessivo degli affidamenti effettuati nell'anno solare in corso (ordine crescente); in caso di affidamenti pluriennali verrà considerato l'importo già affidato per tutti gli anni oggetto dell'affidamento proposto e non solamente l'importo annuale;
- 2) importo complessivo degli affidamenti effettuati nei 3 anni solari precedenti quello in corso (ordine crescente); in particolare, nel 2023 si prenderanno in considerazione anche

gli affidamenti del 2022, nel 2024 quelli del 2022 e del 2023 e dal 2025 il triennio precedente completo;

- 3) punteggio complessivo ottenuto dal Fornitore, somma del punteggio di qualifica e di quello di valutazione delle prestazioni eseguite (ordine decrescente);

In caso di parità di tutti i criteri sopra elencati, verrà effettuata un'estrazione casuale.

Sono ammissibili solo offerte presentate da Fornitori iscritti all'Albo nella categoria merceologica oggetto dell'affidamento; tale condizione sarà espressamente indicata nella lettera d'invito.

Il Responsabile del Progetto, qualora si accerti che nella categoria merceologica oggetto dell'affidamento risulti iscritto un numero di Operatori Economici inferiore rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, stabilisce se procedere con gli Operatori Economici presenti in Albo o attivare una apposita ricerca di mercato. Si procederà con apposita ricerca di mercato anche qualora nell'Albo non sia presente una categoria specifica per le prestazioni richieste.

Il Responsabile del Progetto può, in ogni caso, procedere a invitare tutti gli operatori economici iscritti all'Albo nella categoria merceologica oggetto dell'affidamento.